

Utili. La rivendita di auto

Il regime del margine frena sull'usato

Andrea Taglioni

■ La rivendita di autovetture d'occasione al consumatore finale, precedentemente acquistate in esenzione dell'Iva da un soggetto che anteriormente ha detratto anche parzialmente l'imposta sul valore aggiunto, non può beneficiare dall'applicazione del **regime del margine**. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-160/11.

La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento con il quale l'ammini-

strazione finanziaria competente – a seguito della richiesta della possibilità di applicare il regime del margine nei casi di compravendita di autovetture d'occasione da parte di soggetti che avevano operato all'atto di acquisto la parziale detrazione dell'Iva – aveva ritenuto inapplicabile la soluzione prospettata dall'istante. In particolare, il primo giudice, annullando il provvedimento impugnato, aveva ritenuto che il regime speciale del margine di utile poteva essere applicato limitatamente alla parte per la quale il

venditore, che aveva fornito l'autovettura, non aveva portato l'Iva in detrazione.

Con il rinvio operato dalla Corte di cassazione, a seguito del ricorso presentato dalla parte – con il quale si contestava come fosse pienamente applicabile il regime del margine – veniva chiesto alla Corte di giustizia di verificare se il soggetto passivo rivenditore possa usufruire del particolare e speciale regime del margine qualora il suo fornitore abbia fruito in parte della detrazione dell'Iva.

La prima questione affronta-

ta dai giudici europei è stata quella di evidenziare come il regime d'imposizione sull'utile realizzato dal soggetto passivo costituisce un particolare sistema dell'Iva, dove la tassatività dei casi previsti dalla norma ne impone un'interpretazione restrittiva della stessa.

Del resto – prosegue la Corte – l'esenzione prevista dall'articolo 136, lettera b) della direttiva Iva, costituendo un'eccezione alla regola generale, secondo la quale l'Iva viene riscossa per ogni cessione di beni o prestazione di servizi effet-

tuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, fa sì che la sua applicazione può essere effettuata solamente laddove sul bene acquistato – e successivamente rivenduto – non sia stata operata una precedente detrazione dell'Iva.

Tanto più che il regime del margine, che consiste nell'applicare l'Iva solamente sulla differenza tra il prezzo di vendita del bene e il prezzo di acquisto, non determina neppure una doppia imposizione parziale perché, diversamente ragionando, il risultato potrebbe essere la mancata imposizione su quella parte per la quale è stata esercitata la detrazione.